

Regolamento del corso "Cure domiciliari in caso di pericolo di contagio"

1. Obiettivo e oggetto del corso

Il corso "Cure domiciliari in caso di pericolo di contagio" ha lo scopo di trasmettere ai soci delle sezioni samaritane e al pubblico le nozioni fondamentali per le cure domiciliari in caso di pericolo di contagio e particolarmente in caso di pericolo di pandemia.

2. Basi di collaborazione

La CRS e la FSS desiderano una stretta cooperazione per offrire al pubblico il corso "Cure domiciliari in caso di pericolo di contagio". Tale corso serve inoltre come veicolo per diffondere meglio l'ideale della Croce Rossa e migliorare ulteriormente la visibilità dell'organizzazione agli occhi del pubblico.

3. Competenze

3.1 Le sezioni samaritane quali ente organizzatore dei corsi

3.1.1 Impiego dei monitori di corsi FSS e dei monitori di sezione FSS

Le sezioni samaritane affidano l'insegnamento del Corso "Cure domiciliari in caso di pericolo di contagio" ai monitori di corsi e ai monitori di sezione, che hanno ricevuto una formazione conforme al Regolamento dei quadri della FSS e sono qualificati per impartire il corso.

Per l'intera durata del corso si consiglia un assistente.

Si deve impiegare un monitore di corsi o un monitore di sezione FSS per ogni 12 partecipanti.

3.1.2 Struttura dei corsi, materiale di insegnamento e didattico

Le sezioni samaritane hanno cura che:

- venga rispettata la struttura del corso come prevista nei piani di lezione del programma ufficiale
- per le lezioni, gli esercizi e l'insegnamento venga utilizzato il materiale previsto in tale programma
- i partecipanti ricevano l'apposito manuale e l'attestato del corso.

3.1.3 Altri dettagli organizzativi del corso

Le sezioni samaritane sono responsabili anche delle questioni amministrative (iscrizioni, pubblicità, controllo delle assenze, ecc.) e della scelta di locali idonei alle lezioni.

3.1.4 Notifica dei corsi all'associazione cantonale

Le sezioni samaritane notificano i loro corsi all'associazione cantonale prima dell'inizio.

L'associazione cantonale promulga i regolamenti necessari al riguardo.

3.2 Associazioni cantonali

3.2.1 Assunzione dei compiti dell'organizzatore del corso

Le associazioni cantonali possono presentarsi come organizzatore del corso, al posto delle sezioni samaritane.

3.2.2 Autorizzazione di terzi quali organizzatori del corso

Le associazioni cantonali possono autorizzare enti pubblici e aziende a organizzare in modo autonomo corsi interni, a condizione che tali organizzazioni si impegnino per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente regolamento. Le associazioni cantonali restano responsabili nei confronti dell'organizzazione centrale della FSS.

3.2.3 Obbligo di vigilanza sugli organizzatori del corso

Le associazioni cantonali hanno, nei confronti delle sezioni samaritane e degli altri organizzatori del corso, il diritto e, nei confronti dell'organizzazione centrale FSS, l'obbligo di effettuare ispezioni casuali dei corsi tramite un loro incaricato. Eventuali gravi carenze che venissero riscontrate saranno messe per iscritto e comunicate all'organizzatore del corso.

In caso di ripetute infrazioni al presente regolamento l'associazione cantonale può revocare a un organizzatore il diritto di tenere corsi. La procedura per revocare ai monitori di corsi o ai monitori di sezione FSS l'abilitazione all'insegnamento è specificata nel regolamento dei quadri della FSS.

3.3 Organizzazione centrale FSS

3.3.1 Formazione dei monitori di corsi e dei monitori di sezione FSS

L'organizzazione centrale cura la formazione dei monitori di corsi dei monitori di sezione FSS conformemente alle norme del regolamento dei quadri.

3.3.2 Approntamento del materiale di insegnamento e didattico e degli attestati del corso.

L'organizzazione centrale mette a disposizione dei monitori di corsi e dei monitori di sezione FSS il materiale di insegnamento e didattico necessario e agli organizzatori del corso i manuali per i partecipanti e gli attestati del corso.

3.3.3 Obbligo di vigilanza

L'organizzazione centrale ha il diritto di ispezionare i corsi tramite un suo incaricato. Eventuali gravi carenze che venissero riscontrate saranno messe per iscritto e comunicate all'associazione cantonale e all'organizzatore del corso. Per eventuali ulteriori misure che si rendessero necessarie fa stato la cifra 3.2.3 cpv. 2.

3.3.4 Pubblicità per il corso "Cure domiciliari in caso di pericolo di contagio"

L'organizzazione centrale gestisce la pubblicità sul piano nazionale e mette a disposizione degli organizzatori materiale pubblicitario. La pubblicità locale è compito dell'organizzatore del corso.

4. Programma del corso

Il programma obbligatorio risulta dai piani di lezione approvati dal Comitato centrale.

Il programma del corso non può essere accorciato.

Per un eventuale ampliamento della materia sono necessarie ore di lezione supplementari.

5. Partecipanti

5.1 Condizioni di ammissione

Il corso è stato concepito per i volontari interessati al tema.
Il corso non costituisce una formazione per esercitare una professione.

5.2 Esclusione dal corso

Vengono escluse dal corso le persone che disturbano le lezioni, che si oppongono alle istruzioni del responsabile di corso o che evidentemente non sono in grado di assimilare la materia insegnata. Prima di decidere l'esclusione il responsabile di corso consulta l'organo competente dell'organizzatore del corso (p. es. comitato direttivo o commissione tecnica).

6. Attestati del corso

6.1 Condizioni per il rilascio

I partecipanti ricevono l'attestato del corso della FSS alla fine del corso, a condizione di avere regolarmente seguito l'intero corso. L'organizzatore del corso ha la responsabilità di compilare correttamente gli attestati del corso e di rilasciarli esclusivamente ai partecipanti che ne hanno diritto.

6.2 Assenze

L'organizzatore del corso controlla le assenze.

Se un partecipante non segue un elemento, ha la possibilità di partecipare all'elemento mancante nel quadro di un altro corso "Cure domiciliari in caso di pericolo di contagio".

Se il corso è stato seguito completamente l'attestato non può essere rifiutato.

7. Protezione dei dati

Gli organizzatori del corso non possono trasmettere a terzi gli elenchi con gli indirizzi dei partecipanti.

8. Assicurazione

Durante il corso i partecipanti usufruiscono di una copertura di responsabilità civile tramite l'assicurazione collettiva della FSS. La franchigia in caso di danni a cose è a carico di chi ha causato il danno.

L'assicurazione infortuni è di competenza di ogni singolo partecipante.

9. Aspetti finanziari

9.1 Tassa del corso

L'organizzatore del corso riscuote una tassa che tiene conto di tutti i fattori di costo (retribuzione dei docenti, tassa di corso FSS, pubblicità, aula, materiale).

Su iniziativa delle associazioni cantonali per il corso vengono fissate tasse unitarie.

**9.2 Retribuzione dei
monitori di corsi**

I monitori di corsi e i monitori di sezione FSS e gli altri collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese. Ulteriori indennità sono fissate dall'organizzatore del corso.

**9.3 Tassa di corso
della FSS**

A copertura dei costi relativi alle attività di formazione l'organizzatore del corso versa all'organizzazione centrale per ogni partecipante una tassa fissata dal Comitato centrale.

10. Disposizioni finali e transitorie

Il regolamento è stato approvato dal Comitato centrale il 13.03.2009 ed entra in vigore il 01.04.2009.

Olten, il 13 marzo 2009

Federazione svizzera dei samaritani



Monika Dusong
Presidentessa centrale



Kurt Sutter
Segretario centrale